



COMUNE DI RANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLE AGEVOLAZIONI PER LA
PROMOZIONE DELL'ECONOMIA
LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E
L'AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITA'
COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI
SERVIZI DI CUI ALL'ART. 30-TER DEL
DECRETO-LEGGE 30/04/2019, N. 34**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 52 del 17/11/2022

Sommario

| | |
|--|---|
| Art. 1 - Istituzione del fondo per le agevolazioni | 3 |
| Art. 2 - Alimentazione del fondo | 3 |
| Art. 3 - Attività oggetto dell'agevolazione | 3 |
| Art. 4 - Esclusioni | 3 |
| Art. 5 - Calcolo del contributo | 3 |
| Art. 6 - Presentazione delle domande | 4 |
| Art. 7 - Entrata in vigore del regolamento..... | 5 |

Art. 1 - Istituzione del fondo per le agevolazioni

1. Il Comune di Ranica istituisce nel proprio bilancio un fondo per l'agevolazione delle iniziative tese alla riapertura sul territorio comunale di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi, nonché per l'ampliamento, per almeno il 30% della superficie dei locali, di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale stesso.

Art. 2 - Alimentazione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 1, verrà costituito con appositi fondi trasferiti dal Ministero dell'Interno, come sancito dall'art. 30-ter comma 6 del D.L. n. 34 del 30/04/2019;

Art. 3 - Attività oggetto dell'agevolazione

1. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei settori:
 - dell'artigianato;
 - del turismo;
 - della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;
 - della fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali;
 - della fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero;
 - del commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.
2. Per quanto attiene agli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili limitatamente agli esercizi di vicinato, come disciplinati dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e alle medie strutture di vendita, come disciplinate dall'art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 4 – Esclusioni

1. Sono esclusi dalle agevolazioni:
 - gli esercizi di compro oro;
 - le sale per scommesse;
 - le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Sono altresì esclusi dalle agevolazioni:
 - i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
 - le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

Art. 5 - Calcolo del contributo

1. L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo nell'anno di riapertura o di ampliamento e per i tre anni successivi.

2. In caso di riapertura, il contributo è pari al 100% dell'Imposta municipale propria (IMU) e al 50% della tassa sui rifiuti (TARI), versate nell'esercizio precedente nel quale è presentata la richiesta di concessione del contributo. In caso di soppressione dei tributi di cui al periodo precedente, la misura del contributo è da riferirsi ai nuovi tributi che sostituiscono quelli soppressi. Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio è rimasto aperto.
3. In caso di ampliamento, il contributo è pari al 100% dell'Imposta municipale propria (IMU) e al 50% della tassa sui rifiuti (TARI), versate nell'esercizio precedente all'ampliamento stesso. Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio ampliato è rimasto aperto.
4. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.
5. L'importo di ciascun contributo è fissato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi, con propria determinazione, in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato.
6. In ogni caso, il numero dei mesi di apertura dell'esercizio non può essere inferiore a sei.
7. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse di cui al fondo previsto all'art. 1 del presente regolamento.
8. I contributi sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
9. I contributi sono materialmente erogati agli esercenti dopo la riscossione dell'importo di competenza comunale, una volta che lo stesso viene accreditato sul conto di tesoreria comunale su ordine dei competenti ministeri.
10. I contributi di cui al presente regolamento sono erogati nell'ambito del regime dei minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre forme previste dal D.L. n. 34/2019 o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 6 - Presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono trasmettere, **dal 1° gennaio al 28 febbraio**, la richiesta al Comune di Ranica tramite lo sportello telematico polifunzionale, o alternativamente a mezzo PEC, utilizzando l'apposito modulo, unitamente all'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di legge.
2. L'istanza pervenuta al di fuori del periodo di cui al comma 1 e/o inoltrata con modalità diverse da quelle di cui al medesimo comma 1, non sarà ritenuta valida neppure per le annualità successive.
3. L'istanza presentata e non ammessa a beneficiare del contributo per qualsiasi motivo, ivi compreso l'esaurimento dei fondi disponibili, non verrà presa in considerazione neppure per le annualità successive e l'interessato dovrà quindi ripresentare l'istanza per l'anno

successivo, nei termini e secondo le modalità di cui al presente articolo.

4. Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sull'autocertificazione presentata, determina la misura del contributo spettante ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, previo riscontro dell'ufficio commercio del regolare avvio e mantenimento dell'attività.
5. L'Ufficio comunale competente, qualora lo ritenesse necessario, potrà richiedere al soggetto chiarimenti, informazioni e/o integrazioni, che lo stesso dovrà fornire entro i termini indicati, pena l'esclusione della domanda.

Art. 7 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.